



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*”, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, e successive modificazioni;
- VISTO l’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante “*Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al citato *Regolamento generale sulla protezione dei dati*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198, recante “*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*”;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018, classificato RISERVATO;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

- VISTO il regolamento delle Unità operative di primo intervento, adottato con decreto del Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato del 19 novembre 2019, classificato RISERVATO;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 giugno 2020, classificato RISERVATO che ha modificato ed integrato il predetto decreto del 2018;
- VISTA la nota prot. 27874 del 31 dicembre 2020 con la quale la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio controllo del territorio ha chiesto di avviare le procedure selettive di cui al presente decreto, con indicazione della ripartizione, tra le diverse Sezioni specializzate U.O.P.I., dei relativi posti messi a bando;
- VISTA la nota prot. 8914 dell'1 febbraio 2021 della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere - Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri, con cui si richiede di avviare le procedure selettive di cui al presente decreto, con indicazione della ripartizione, tra le diverse Sezioni specializzate U.O.P.I., dei relativi posti messi a bando;
- VISTA la nota prot. 3665 del 23 settembre 2020 dell'Ispettorato di P.S. "Vaticano", con cui si richiede di avviare le procedure selettive di cui al presente decreto, con indicazione della ripartizione, tra le diverse Sezioni specializzate U.O.P.I., dei relativi posti messi a bando;
- CONSIDERATA la forza effettivamente disponibile nell'ambito di ciascuna Sezione U.O.P.I.;
- RITENUTO di dover procedere alla richiesta selezione di operatori delle Unità operative di primo intervento;
- CONSIDERATO che la verifica dei titoli preferenziali e la redazione delle graduatorie saranno effettuate da apposite Commissioni interne istituite in seno alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio controllo del territorio, alla Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere - Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri e all'Ispettorato di P.S. "Vaticano";



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

CONSIDERATO altresì, che con successivo decreto verranno nominate apposite Commissioni per l'accertamento dei requisiti attitudinali e psicofisici, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018, classificato RISERVATO;

VISTE le intese intercorse con la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018, con riferimento alle U.O.P.I. istituite presso i Reparti prevenzione crimine;

VISTE le intese intercorse con la Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018, con riferimento alle Sezioni specializzate U.O.P.I. operanti presso gli Uffici di polizia di frontiera;

VISTE le intese intercorse con l'Ispettorato di P.S. "Vaticano" ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018, con riferimento alla istituenda Sezione specializzata U.O.P.I. operante presso il medesimo Ispettorato di P.S.;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Posti a concorso e loro ripartizione)*

1. È indetta una selezione su base nazionale per il reclutamento di n. 70 unità di personale da assegnare alle Unità Operative di Primo Intervento.
2. La ripartizione dei posti di cui al comma 1 tra le Unità Operative di Primo Intervento è indicata, con riferimento alle Unità interessate, nell'allegata Tabella A.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## Articolo 2

*(Requisiti di partecipazione)*

1. La selezione di cui all'articolo 1 è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, con esclusione in ogni caso del personale appartenente alla carriera dei funzionari di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I candidati devono possedere, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, i seguenti requisiti:
  - a) età non superiore a quarantacinque anni alla data della scadenza di cui all'articolo 3, comma 1;
  - b) anzianità di effettivo servizio nei ruoli della Polizia di Stato non inferiore a due anni;
  - c) non aver riportato, nei rapporti informativi dell'ultimo biennio, un giudizio inferiore a "Buono";
  - d) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso con provvedimento di rinvio a giudizio;
  - e) assenza, nell'ultimo quinquennio, di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria.

## Articolo 3

*(Domanda di partecipazione)*

1. La domanda di partecipazione è depositata presso le competenti articolazioni degli Uffici e Reparti di appartenenza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale "Doppiavela", accessibile dalla rete *intranet* della Polizia di Stato all'indirizzo <https://doppiavela.poliziadistato.it/>.
2. La domanda di partecipazione contiene, ai sensi degli articoli 19, 46, 47 e 76 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
  - a) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
  - b) l'indicazione della Sezione U.O.P.I. o Sezione distaccata U.O.P.I. o Sezione specializzata U.O.P.I. dell'Ufficio di Polizia di frontiera o Sezione U.O.P.I. presso l'Ispettorato di P.S. "Vaticano" per la quale il candidato intende concorrere;
  - c) l'esplicita adesione all'impegno formale a permanere nella Sezione U.O.P.I. di assegnazione per un periodo di quattro anni, escluso il periodo del corso di cui all'articolo 5, comma 1.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## Articolo 4

*(Criteri e modalità della selezione)*

1. I candidati ammessi alla selezione sono sottoposti a verifica della sussistenza dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale secondo i criteri e le modalità disposti dai decreti del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e del Direttore centrale di sanità adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018 come modificato dal decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 giugno 2020.
2. Nell'ambito dei candidati idonei ai sensi del comma 1, costituisce titolo di preferenza ai fini dell'assegnazione del personale selezionato a ciascuna Unità l'appartenenza ad Uffici o Reparti aventi sede nel medesimo ambito provinciale alla data dello svolgimento delle verifiche di cui al medesimo comma 1.
3. A parità delle condizioni di cui al comma 2, costituiscono ulteriori titoli di preferenza:
  - a) per le Unità Operative di Primo Intervento istituite presso i Reparti Prevenzione Crimine, il possesso della qualificazione di operatore addetto al controllo del territorio;
  - b) per le Sezioni specializzate Unità Operative di Primo Intervento degli Uffici di polizia di frontiera, l'appartenenza ad Uffici della medesima Specialità;
  - c) per la costituenda Sezione U.O.P.I. presso l'Ispettorato di P.S. "Vaticano", nell'ordine:
    - essere in servizio ovvero aver prestato servizio per almeno 2 anni presso l'Ispettorato di P.S. Vaticano;
    - l'essere in possesso dell'abilitazione quale operatore di scorta e sicurezza;
    - l'essere in possesso di una o più tra le seguenti qualificazioni professionali: istruttore di tiro, istruttore di tecniche operative, istruttore di guida, istruttore di difesa personale;
    - la minore età anagrafica.
4. A parità delle condizioni di cui al comma 3, costituisce titolo di preferenza la maggiore anzianità di sede.
5. Le Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettueranno le selezioni nelle date e nei luoghi che saranno tempestivamente comunicati, mediante telegramma o comunicazione circolare, ai candidati ammessi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## Articolo 5

*(Formazione ed assegnazione)*

1. Il personale selezionato ai sensi degli articoli precedenti è avviato all'apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a quattro settimane di cui all'articolo 5 del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 1° giugno 2018.
2. Al termine del corso, i frequentatori che abbiano superato l'esame finale ottengono la qualificazione di "Operatore di unità operativa di primo intervento", che mantengono esclusivamente per il periodo di permanenza presso le Sezioni U.O.P.I., e sono assegnati con successivi provvedimenti alle Sezioni di rispettiva destinazione.

## Articolo 6

*(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e trattati presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti; Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio controllo del territorio; Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere; Ispettorato di P.S. "Vaticano", ognuno per la parte di competenza.
2. I dati di cui al comma 1 potranno essere comunicati esclusivamente agli Uffici interessati allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I diritti riconosciuti dal Capo III del citato Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal codice di cui decreto legislativo n. 196 del 2003 sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Ai sensi del Capo IV del citato *Regolamento generale sulla protezione dei dati*:
  - il punto di contatto del titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, via del Castro Pretorio n.5, 00186 Roma, PEC [dipps.333saa2@pecps.interno.it](mailto:dipps.333saa2@pecps.interno.it);
  - il punto di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali è l'Ufficio del Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'interno, piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma, 06/46539557 (centralino 06/4651), PEC [rdp@pec.interno.it](mailto:rdp@pec.interno.it).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## Articolo 7 (Avvertenze finali)

1. Dell'avvenuta diramazione del presente decreto è data immediata comunicazione sul portale "Doppiavela", accessibile dalla rete *intranet* della Polizia di Stato all'indirizzo <https://doppiavela.poliziadistato.it/>.
2. Ulteriori eventuali comunicazioni attinenti alla selezione di cui al presente decreto saranno pubblicate con le modalità di cui al comma 1.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Roma, 12 MAR. 2021

IL DIRETTORE CENTRALE  
Scandone



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA DI STATO

## Tabella A

(Articolo 1, comma 2)

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE	SEZIONE U.O.P.I.	POSTI DA ASSEGNARE
EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE	MODENA (distaccata)	2
EMILIA-ROMAGNA ORIENTALE	BOLOGNA	2
	RAVENNA (distaccata)	4
LAZIO	ROMA	2
LIGURIA	GENOVA	5
LOMBARDIA	MILANO	4
	BOLZANO (distaccata)	3
PIEMONTE	TORINO	2
	CUNEO (distaccata)	2
PUGLIA MERIDIONALE	LECCE	5
SARDEGNA	ABBASANTA	2
TOSCANA	LIVORNO (distaccata)	4
UMBRIA-MARCHE	ANCONA (distaccata)	2
VENETO	VERONA (distaccata)	2
	VENEZIA (distaccata)	1
	TRIESTE (distaccata)	1
<b>UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA</b>		
ROMA - FIUMICINO	FIUMICINO	3
MILANO - MALPENSA	MALPENSA	5
VENEZIA	VENEZIA	5
<b>ISPETTORATO DI P.S. VATICANO</b>		
	ROMA	14
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>